

**Deliberazione n. 1059 del 12 settembre 2024**

OGGETTO: Diniego di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale conferito al dipendente ...OMISSIS....

L'anno 2024, addì 12 del mese di settembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale Dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta

**IL DIRETTORE GENERALE**

premesso che è pervenuta la seguente istanza di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali:

N	Incaricato	Profilo	Incarico conferito	Soggetto conferente	Durata	Compenso
1	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Partecipante all'Advisory Board dal titolo: Ruolo della terapia aggiuntiva con Immunoglobuline ad alto titolo di IgM nella Sepsis e nello Shok settico	Educom S.r.l. da parte di IQVIA LIMITED	17.09.2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 c/o Milano	Euro 1.000,00

richiamati:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale:

- \* al comma 7 dispone che: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. ...omissis"*;
- \* al comma 9 e seguenti dispone che: *"Gli enti economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto d'interessi ... omissis ..."*;

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. 62/2013 il quale dispone che: *"Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza"*;

visto il regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali, approvato con deliberazione n. 409 del 9 maggio 2017, il quale:

- \* all'art. 2.1 prevede inoltre che *" Il dipendente pubblico può svolgere unicamente incarichi che non diano luogo a conflitti d'interessi con l'attività svolta per l'Amministrazione. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013"*;

visto il parere sfavorevole, obbligatorio e vincolante espresso in data 09 settembre 2024 dall'apposito Collegio, istituito ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento aziendale, con il quale è stato rilevato che:

- con specifico riferimento all'incarico di cui al punto n. 1 della tabella, in sede istruttoria è emerso quanto segue:

- \* l'oggetto dell'attività proposta al dipendente è costituito da un Advisory Board - ovvero da una tavola rotonda - incentrata sul trattamento della sepsi e dello shock settico;
- \* l'incarico è conferito da Educom S.r.l., tale società è soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di IQUVIA LIMITED;
- \* IQUVIA LIMITED si occupa della raccolta, dello sfruttamento e della commercializzazione di dati statistici nell'ambito della cura e della salute, nonché di studi e statistiche basati prevalentemente su indagini qualitative e quantitative effettuate presso la classe medica e della distribuzione di materiale promozionale al personale sanitario, conseguentemente, è evidente che IQUVIA LIMITED promuove, supporta e gestisce in maniera diretta attività produttive e di ricerca in campo chimico e farmaceutico, e che svolge, inoltre, attività di vendita e marketing anche per conto terzi, il che potrebbe dar luogo a un conflitto di interesse, anche potenziale;

ritenuto, pertanto, di non autorizzare il dipendente interessato all'espletamento dell'incarico extraistituzionale di cui alla tabella inserita nelle premesse come sopra specificato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario vicario;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di non autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., il dipendente interessato all'espletamento dell'incarico extraistituzionale di cui alla tabella in premessa, per tutte le motivazioni rese.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO  
F.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
vicario  
F.to dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to dott. Luca Filippo Maria Stucci

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: avv. Vincenza Cozza  
Referente per l'istruttoria della pratica: Gloria Canali